



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

E-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangiorgiocanavese@pcert.it

P.IVA/Cod.Fisc.: 02143040018

Ref.: T:\Documenti\ORDINANZE\PROROGA IMPIANTI TERMICI 2021.doc

N. 11/2021 Reg. Ord.

Prot. 2259

San Giorgio Canavese, 13/04/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ha inserito il Comune di San Giorgio Canavese nella zona climatica E, che prevede l'attivazione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei criteri in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

Considerato che il Comune di San Giorgio Canavese è compreso nella zona climatica "E" nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito per il periodo 15 ottobre – 15 aprile di ogni anno e per la durata massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il quale dispone che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

Considerato che il Comune di San Giorgio Canavese è compreso nella zona climatica "E" nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito per il periodo 15 ottobre – 15 aprile di ogni anno e per la durata massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il quale dispone che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

RILEVATO che:

- nell'ultima settimana si sono registrate temperature di molto inferiori alla media stagionale, specie nei valori minimi, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono una stazionarietà delle attuali temperature;
- ciò può **comportare ripercussioni negative sulla salute delle persone, in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;**

CONSIDERATO opportuno, viste le eccezionali condizioni atmosferiche che si protrarranno anche per i prossimi giorni, consentire il prolungamento dell'accensione facoltativa negli edifici pubblici e nelle abitazioni private degli impianti termici negli immobili siti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese oltre il termine del 15 aprile;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È AUTORIZZATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I., OLTRE IL 15 APRILE 2021 E FINO AL 15 MAGGIO 2021 E COMUNQUE FINO AL PERDURARE DELLA SITUAZIONE METEOROLOGICA AVVERSA.

Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà annullata e disposto lo spegnimento degli impianti.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di 20°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere (metà della durata giornaliera massima consentita ai sensi dell'art. 9 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

IL SINDACO

Zanusso Andrea
Firmato in originale